



STATUTO

Allegato "B" al n. 10161 / 7627 di repertorio

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1.1 È costituita la fondazione denominata “Fondazione Carta Etica del Packaging”.

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione erogatrice, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

1.2 La sede della Fondazione è a Milano, all’indirizzo stabilito dal Consiglio di Amministrazione con propria delibera. La variazione della sede deve essere comunicata all’autorità di controllo.

1.3 Le finalità della Fondazione si esplicano in tutto l’ambito nazionale.

ARTICOLO 2 - SCOPO E ATTIVITÀ

2.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Più precisamente, la Fondazione persegue il suo scopo, sulla base delle priorità indicate dagli organi sociali e delle proprie disponibilità finanziarie, esercitando le seguenti attività di interesse generale:

-) la promozione e la divulgazione dell’imballaggio quale strumento di progresso e di civiltà attraverso la diffusione della scienza che regola le funzioni che esso deve svolgere nel rispetto di uno sviluppo sostenibile;
 -) la divulgazione di una corretta cultura del “packaging”, declinata secondo le seguenti azioni primarie:
 - il supporto ad alta formazione universitaria,
 - commissione di sostenibilità tecnico legale operante su approfondimenti di tematiche specifiche correlate alla sostenibilità del packaging,
 - promozione e adozione della “Carta Etica del Packaging”, ossia di principi condivisi per progettare, produrre, utilizzare gli imballaggi in modo consapevole e sostenibile;
 - formazione nelle scuole secondarie,
- attività tutte ascrivibili ai seguenti ambiti:
-) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 -) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al

miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

-) il supporto alla formazione universitaria e post-universitaria;
-) il supporto alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Sono compresi negli scopi della Fondazione:

- la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività;
- la promozione o la partecipazione in attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori in cui si esplica l'attività della Fondazione, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali.

2.2 - Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui nell'interesse esclusivo della Fondazione, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti e, in tal caso, allegherà il bilancio di questi al proprio bilancio;
- e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo; e,

in tal caso, allegherà il bilancio di questi al proprio bilancio;

f) promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli altri operatori degli stessi settori di riferimento;

g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

2.3 - E' consentito anche lo svolgimento di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché tali attività siano di carattere strumentale e secondario rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti di cui alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 3 - PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE

3.1 - La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi e al proprio finanziamento con le rendite del patrimonio di cui dispone e con gli eventuali introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

3.2 - Il patrimonio Fondazione è l'insieme dei beni e dei mezzi finanziari utili al perseguimento del suo scopo, ed è costituito da:

-) il fondo di dotazione, rappresentato dalla complessiva somma di denaro pari a euro 100.000,00 (centomila virgola zerozero),
-) le quote annuali espressamente destinate ad incremento del patrimonio,
-) eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali,
-) da beni, elargizioni, contributi, pervenuti a qualsiasi titolo.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- a) rendite patrimoniali,
- b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private,
- c) proventi, lasciti e donazioni.

Rimane, comunque, l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio, fatta salva la possibilità di sua trasformazione.

3.3 - Più precisamente, i mezzi per il perseguimento degli scopi statutari della Fondazione sono costituiti:

- a) dai redditi del proprio patrimonio;
- b) dai proventi delle proprie attività;
- c) da eventuali donazioni, lasciti, legati ed eredità di beni mobili e immobili, salva la loro destinazione a patrimonio stabile deliberata dall'organo amministrativo;

- d) dalla oblazioni e dai proventi di raccolte e collette;
- e) dai contributi di soggetti pubblici e privati;
- f) da ogni altra entrata.

ARTICOLO 4 - FONDATORE E ORGANI DELLA FONDAZIONE

4.1 - Assume la qualifica di ente Fondatore erogatore, l'Associazione "Istituto Italiano Imballaggio" (con sede a Milano, codice fiscale 00266710284, partita iva 04839620152).

4.2 - Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e i Vice Presidenti;
- c) il Past President;
- d) il Direttore;
- e) Il Revisore Unico.

ARTICOLO 5 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

VICE PRESIDENTI

PRESIDENTE ONORARIO

5.1 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da numero 5 (cinque) membri e, precisamente, da:

- il Presidente dell'Associazione "Istituto Italiano Imballaggio",
- i due Vice Presidenti dell'Associazione "Istituto Italiano Imballaggio"
- il membro designato dal Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione "Istituto Italiano Imballaggio",
- il "Past President" dell'Associazione "Istituto Italiano Imballaggio".

5.2 - Il Presidente della Fondazione e i due Vice Presidenti della Fondazione sono, rispettivamente, il Presidente e i due Vice Presidenti dell'associazione "Istituto Italiano Imballaggio".

Il "Past President" della Fondazione è il Past President dell'Associazione "Istituto Italiano Imballaggio". Egli ha una funzione di mera diffusione del nome e degli scopi della Fondazione, senza alcun potere rappresentativo né delega di compiti istituzionali riservati agli altri organi della Fondazione.

5.3 - Il Consiglio di Amministrazione e i suoi componenti durano in carica fino a quando durano in carica i corrispondenti membri del Consiglio Direttivo, il Presidente e i due Vice Presidenti dell'Associazione "Istituto Italiano Imballaggio".

5.4 - Il Consiglio, convocato e presieduto dal Presidente:

-) promuove e coordina le attività della Fondazione,
-) nomina il Direttore (al di fuori dei propri membri), su proposta del Presidente, e delibera in materia dei suoi compensi;
-) delibera in materia incarichi riguardanti gli organi della Fondazione,
-) svolge le funzioni di organo di controllo della trasparenza e correttezza delle attività della Fondazione, nonché della loro efficacia e coerenza rispetto allo scopo statutario;
-) delibera sul cambiamento della sede legale e sull'apertura di nuove sedi;
-) di deliberare con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto;
-) di redigere ed approvare entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo;
-) di stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
-) di stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
-) di deliberare gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
-) di approvare eventuali regolamenti interni;
-) di deliberare l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dall'art. 9 (nove);
-) di conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Per ciascuno dei componenti del Consiglio, al momento della nomina, possono essere previsti precisi incarichi svolti nell'ambito delle attività della Fondazione.

5.5 - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la responsabilità amministrativa della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni, assume le decisioni necessarie per l'organizzazione, il personale ed il buon andamento delle attività della Fondazione, sentendo il parere del Consiglio, oppure, nei casi di urgenza, informandolo successivamente.

Il Presidente può delegare le sue responsabilità in materia di gestione della Fondazione, specificando contenuti e limiti di tale delega, a un Direttore.

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, delega le sue funzioni, per un tempo limitato e definito, ai Vice Presidenti.

Il Presidente può conferire anche a terzi procure ad negotia e/o alle liti.

5.6 - Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;
- ricoprano la carica di Consigliere Regionale.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono di norma gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per gli adempimenti connessi alla funzione. E' data facoltà al Consiglio di Amministrazione di stabilire un'indennità, per uno o più amministratori, in relazione a particolari funzioni.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- . - il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

5.7 - Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno uno consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invito, ai membri del Consiglio e al Revisore Legale a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo di cui ne sia garantita la ricezione, da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima dell'adunanza o in casi d'urgenza mediante telegramma, telefax o posta elettronica o altro mezzo di cui ne sia garantita la ricezione da recapitarsi agli interessati almeno ventiquattro ore prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo

statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le adunanze del Consiglio si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle condizioni di cui ai precedenti punti.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 6 – IL DIRETTORE

6.1 - Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

Il Direttore non può essere un membro del Consiglio di Amministrazione.

6.2 - Il Direttore sovrintende all'attività della Fondazione nella sua globalità; egli è responsabile del funzionamento della struttura della Fondazione e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa.

Il Direttore collabora con il Presidente, in particolare sull'assunzione del personale, secondo le necessità, nella attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, e provvede alla corrispondenza, alla redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione e alla conservazione dell'archivio della Fondazione.

ARTICOLO 7 - IL REVISORE UNICO

7.1 - Il Revisore legale è nominato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, in prima istanza dall'Ente fondatore e, successivamente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del distretto ove si trova la sede della Fondazione, il quale ne fissa altresì il compenso.

7.2 - Il controllo sulla gestione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione è esercitato da un Revisore Legale dei Conti, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche private. Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale. Il Revisore accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e della scritture contabili.

Il Revisore assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I verbali del Revisore devono essere trascritti su apposito registro.
7.3 - Il Revisore dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

ARTICOLO 8 - BILANCIO - UTILI

8.1 - L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

8.2 - L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio annuale. Il Bilancio è approvato entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo.

8.3 - Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del Revisore.

8.4 - Il Servizio di cassa è affidato ad Istituti bancari di notoria solidità designati dal Consiglio di Amministrazione.

8.5 - Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, ovvero di dare beni o prestare servizi agli Amministratori, a condizioni più favorevoli, ed a coloro che, a qualsiasi titolo, operino per la Fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte.

ARTICOLO 9 - ESTINZIONE

9.1 - La Fondazione ha durata illimitata.

9.2 - Se e quando gli scopi statuari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera l'estinzione della Fondazione.

9.3 - In caso di estinzione, per qualunque causa, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le modalità previste dalla legge.

9.4 - La Fondazione, dopo avere esaurita la fase di liquidazione, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre fondazioni che perseguano analoghe finalità e svolgano analoghe attività di interesse generale di rilevanza nazionale.

F.to: Anna Paola Cavanna.

F.to: Eloisa Alessandra Luini. Notaio. Impronta del sigillo.



Via Cosimo Del Fante 10
20122 Milano
Tel. +39 02 58319624
C.F: 97870780158

segreteria@fondazionepackaging.org
www.fondazionecartaeticapackaging.org